



AVV. GIUSEPPE EMANUELE MODIGLIANI  
Via Quirino Sella, 56 p. III  
ROMA

17

A S.E. IL PRESIDENTE  
DELLA COMMISSIONE ISTRUTTORIA DELL' ALTA CORTE DI GIUSTIZIA.

ROMA

A seguito della ordinanza di codesta Ecc/ma Commissione in data 3 Aprile p.v. notificatami il 30 dello stesso mese, debbo chiedere alla Eccellenza Vostra di ordinare che mi sia rilasciata copia integrale della ordinanza stessa. Ma a salvaguardia d'ogni future diritte della parte che io rappresento - e per obbedire con ogni maggiore scrupolo al disposto delle art. 138 Cod. Proc. Pen. - io debbo accompagnare la richiesta con le seguenti dichiarazioni.

L'ordinanza notificatami (e con la quale si riconosceva la validita' della costituzione delle Parti Civili nella procedura pendente davanti l'Alta Corte di Giustizia a seguito della denuncia Donati contro il Senatore De Bono Emilia) non era suscettibile di alcun rimedio da parte delle Parti Civili, e per quel tanto delle conclusioni di queste, che l'ordinanza non aveva creduto di accogliere. E cio', non perche fosse applicabile nel caso. ~~supercedente~~ ~~ordinanza~~ ~~giudicata~~ il disposto dell'art. 61 Cod. Proc. Pen. (non essendo stata respinta la costituzione di Parte Civile), ma perche nell'ordinamento giudiziario ita-

liano non e' consentita impugnativa di provvedimenti istruttori, se non nei casi tassativamente indicati.

Senza dire, che secondo il regolamento giudiziario del Senato non possono impugnarsi altre che le pronuncie con le quali codesta Ecc/ma Commissione creda di porre termine alle proprie indagini. - Necessariamente quindi la Parte Civile Matteotti dovette astenersi dal proporre una qualsiasi impugnativa che sarebbe stata stata dichiarata irricevibile.

Cio' non toglie pero', che il sottoscritto, in rappresentanza della Parte Civile stessa, creda di dover dichiarare fin d' ora, che, a suo rispettosissimo ma fermo giudizio, l' ordinanza di cui si tratta non ha fatto buon governo delle disposizioni vigenti in quanto si doveva riconoscere nel denunciato Senatore De Beno la qualita' di imputato :

= sia perche' non si concepisce costituzione di Alta Corte di Giustizia ~~perche' la competenza di tale Corte non puo' essere attribuita a un Senatore~~

~~perche'~~ (quando la sua competenza derivi dalla imputazione di un Senatore) senza che vi sia un imputato appartenente al Senato ;

= sia perche' il Sen. De Beno ha accettato tale qualita', presentandosi, facendo deduzioni difensionali, e nominandosi un difensore ;

= sia perche' in tal senso doveva essere interpretato

8  
[Red scribble]

l' art. 310 Cod. Proc. Pen., dato che tale articolo abilita ~~il~~ <sup>il</sup> Giudice alla emissione dei mandati anche dopo la comparizione spontanea, ma non esente l' imputato dalla qualita' che ha volontariamente assunta, presentandosi :

== sia perche' CODESTA COMMISSIONE AVEVA GIA' ATTRIBUITO AL SEN. DE BONO LA QUALITA' DI IMPUTATO ALLORA QUANDO IN UNA ROGATORIA PER ATTI ISTRUTTORI; SFOGATA IL 16 MARZO P.P. DISPOSE CHE FOSSE CITATO AD INTEVENIRE AGLI ATTI STESSI IL GIA' NOMINATO DIFENSORE DEL SENATORE DE BONO, AVV. DI BENEDETTO: come deve risultare dagli atti della procedura .

Onde il diritto ed il dovere del sottoscritto, di dichiarare a tutti i possibili effetti, sin da questo atto (che e' il primo presentato e fatto dalla Parte Civile Matteotti dopo la notifica dell' ordinanza) che si fanno tutte le piu' esplicite riserve di contestare quando e come del caso, che sia esatta e giusta la delib<sup>a</sup> <sup>notificata</sup> bera, in quanto - pur dopo riconosciuta la validita' della costituzione della Parte Civile Matteotti - <sup>essa dichiara</sup> ~~stabilita~~ <sup>rava</sup> sulla inefficacia della notifica ~~subita~~ della costituzione, fatta al <sup>S</sup>enatore De Bono; ritenendo questo come non ancora regolarmente imputato nella odierna procedura penale .

Il che premesso, si rinnova la domanda che sia

rilasciata copia integrale ed autentica, alla Parte  
Civile Matteotti, della ordinanza di codesta <sup>Es</sup>cc<sup>ma</sup>  
Commissione del 3 Aprile 1925, notificata il 30 detto.  
Roma li 6 maggio 1925 (nonché della relativa requisitoria)

*Luigi Magliani*

~~Il Presidente~~  
~~Il Presidente~~  
Il Presidente

Letta l'istanza che precede;  
Letti gli art. 106 e seguenti c.c.p.  
Ordina il rilascio della diesta  
copia di ordinanza e requisitoria  
Roma li 8 maggio 1925



*Luigi Magliani*

Il p. 92 rilasciata copia all'on. Sr. M.  
Magliani

*Fontana*